



COMUNE DI CASTEL DI IUDICA

Provincia di Catania

C.F. 82001990876- P.IVA 019 78050878-C.C.P.15889959 Tesoreria Comunale - tel. (095) 661005-

Ordinanza n. 9 del 31 MAR. 2017

OGGETTO :

PROROGA MESI 2 (DUE) A PARTIRE DALL'01/04/2017 SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA E INDIFFERENZIATA, SPAZZAMENTO, TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI ALLA DITTA ECOLANDIA SRL CON SEDE IN VIALE BUMMACARO, N.14 – CATANIA.

IL SINDACO

Visto l'art. 191 del D.lgs 152/2006;
Visto l'art. 117 del D.Lgs 112/1998;
Visto l'art. 50, commi 5 e 6 D.Lgs 267/2000;
Visto ed applicato l'art. 68, L.R. 16/63;
Visto l'art. 19 della L.R. 9/2010 e smi;

Sentito il responsabile di questo UTC;

Premesso che:

a seguito di regolare aggiudicazione di gara d'appalto, il servizio di raccolta differenziata e indifferenziata, spazzamento, trasporto dei rifiuti solidi urbani e rifiuti speciali assimilati del Comune di Castel Di Iudica veniva affidato, con contratto rep. 717 del 05/07/2016 alla Società Ecolandia Srl con sede in Viale Bummacaro, n.14 – Catania , per il periodo 01/05/2016 fino al 30/07/2016 per un importo complessivo al netto della ribassa d'asta di € 60.085,43 oltre IVA;

con Determina Sindacale n° 13 del 29/07/2016 il predetto servizio è stato prorogato fino alla data del 31/10/2016 , con determina sindacale n° 15 del 27/10/2016 fino al 31/12/2016 e con determina sindacale n° 17 del 30/12/2016 è stato prorogato detto servizio fino al 31/03/2017, per le ragioni in essa contenute e alle quali si rinvia;

In data 22/07/2016 il CDA della società d'ambito Kalat Ambiente srr ha approvato, ai sensi dell'art. 12, comma 1 del D.lgs 163/06, l'aggiudicazione provvisoria della gara unica dei servizi di igiene urbana per i 15 Comuni dell'ATO, dando mandato al RUP di procedere per l'aggiudicazione definitiva alla luce di quanto è emerso nella decisione del 10/05/2016 da parte della commissione di gara istituita presso l'Urega di Catania in seduta pubblica, nella quale è stata aggiudicata in via provvisoria la gara per il predetto servizio;

In data 27/07/2016 è stata pubblicata la sentenza n° 2042/2016 in merito al ricorso proposto da una impresa avverso il bando di gara dei servizi di igiene urbana nei 15 Comuni dell'ATO, con la quale il TAR di Catania dichiara inammissibile il citato ricorso confermando invece la piana legittimità della procedura di gara;

In data 28/07/2016 il RUP della gara in narrativa, metteva a conoscenza questo Comune , alla luce di quanto deliberato dal CDA della SRR in data 22/07/2016, di aver avviato il procedimento riguardo l'atto di aggiudicazione definitiva e il relativo verbale di consegna del servizio prima richiamato sotto riserve di legge nelle more della stipula dei contratti;

Vista la decisione del Consigli di Giustizia Amministrativa (CGA) che ha accolto l'istanza cautelare presentata dall'appellante, sospendendo di fatto l'esecutività della predetta Sentenza n° 2042/2016 del TAR di Catania che aveva ritenuto inammissibile il ricorso della stessa impresa ricorrente;

Vista la imminente scadenza della proroga concessa con Determinazione Sindacale n° 17 del 30/12/2016 prevista fino al 31/03/2017 che costituisce fattispecie urgente ed indifferibile, in un inscindibile rapporto tra causa ed effetto , nel senso che il non provvedere altrimenti comporterebbe sicuramente pregiudizio alla pubblica salute, all'igiene e all'ambiente ,a causa dell'interruzione del pubblico servizio;

Preso Atto della decisione dei giudici amministrativi di 2° grado di sospendere l'esecutività della sentenza del TAR n° 2042/2016, fissando la trattazione del merito della querelle per l'udienza pubblica del prossimo **17/novembre/2016** , la cui decisione assume, per l'Amministrazione Comunale, carattere di imprevedibilità ed incolpevolezza che giustifica ogni iniziativa tendente ad assicurare la continuità del servizio pubblico essenziale quale è il servizio di igiene urbana;

Preso Atto della successiva nota prot. n° 14720 del 21/12/2016 trasmessa dalla società d'ambito Kalat SRR nella persona del RUP Ing. Salvo Ilardi con la quale viene comunicato che, con sentenza pubblicata in data 20/12/2016 , il CGA per la Regione Siciliana ha respinto il ricorso proposto dalla ditta ricorrente avverso la sentenza del 20/07/2016 resa dal TAR di Catania, di rigetto del ricorso avente per oggetto l'annullamento degli atti di gara per l'affidamento del servizio di igiene urbana nei quindici comuni dell'ATO Catania provincia Sud aggiudicato in via definitiva alla ATI Econord spa – Agesp spa ;

Vista la imminente scadenza della proroga concessa alla ditta ECOLANDIA srl con la citata determinazione sindacale n° 17 del 30/12/2016 prevista per il 31/03/2017 che costituisce fattispecie urgente ed indifferibile, in un inscindibile rapporto tra causa ed effetto, nel senso che il non provvedere altrimenti comporterebbe sicuramente pregiudizio alla pubblica salute, all'igiene e all'ambiente , a causa dell'interruzione del pubblico servizio;

Ritenuto ragionevole ipotizzare un periodo di almeno due mesi prima che la società d'ambito provveda ai suoi successivi adempimenti e che la nuova impresa (ATI Econord spa – Agesp spa) organizzi la propria struttura operativa per effettuare i servizi affidati;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 5/rif del 07/06/2016;

Vista la disposizione attuativa n° 26 dell'11/07/2016 del Dip. Reg. dell'Acqua e dei rifiuti;

Lette le recenti comunicazioni di Kalat Ambiente SRR e in particolare la nota prot. 282 del 24/02/2017 , con la quale viene ipotizzata l'avvio delle attività ad opera dell'ATI Econord spa – Agesp spa non prima del mese di giugno 2017 ;

Ritenuto che il servizio di cui trattasi è da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico essenziale e che costituisce attività di pubblico interesse, secondo l'art. 178, comma 1° del D.Lgs. 152/2006, per cui non può essere sospeso o abbandonato per nessuna ragione (salvo scioperi autorizzati ai sensi della Legge 146/90 e smi, o altri casi di forza maggiore previsti dalla Legge) e dovrà quindi essere assicurata la sua prosecuzione fino alla conclusione dell'iter di verifica e contrattualizzazione da parte della società d'Ambito, in via meramente interinale e provvisoria, sussistendo una situazione di pericolo ambientale e di salute pubblica non fronteggiabile con misure ordinarie;

Visto l'art. 36 del CSA (*Capitolato Speciale d'Appalto*) che prevede la possibilità di prorogare il servizio oltre il termine previsto alle stesse condizioni dell'appalto scaduto (fatta salva la clausola di salvaguardia di cui all'art. 6, comma 2 del CSA ulteriormente ribadito al successivo art. 20 del medesimo CSA che contempla anche la cessazione anticipata nel caso di intervenuta aggiudicazione definitiva della gara unica

d'Ambito da parte della Kalat Ambiente SRR, e per il quale la ditta non potrà nulla pretendere avendo solamente diritto ai corrispettivi per i servizi eventualmente già resi, riparametrati giornalmente sulla base dell'importo mensile;

Tutto ciò premesso e considerato:

O R D I N A

Per le ragioni esposte in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:

- di prorogare per ulteriori mesi 2 (due) , agli stessi patti e condizioni , del contratto citato in premessa, in via meramente interinale e provvisoria alla Ditta Ecolandia srl con sede in Viale Bummacaro, n. 14 – Catania , il servizio di raccolta differenziata e indifferenziata, spazzamento , trasporto dei rifiuti solidi urbani e rifiuti speciali assimilati, **a partire dall' 01.04.2017 fino al 31.05.2017**, fatta salva la clausola prevista dall'art. 20 dello stesso CSA relativa alla cessazione anticipata nel caso di intervenuta aggiudicazione definitiva della gara unica d'Ambito da parte della Kalat Ambiente SRR e/o effettivo avvio della nuova gestione;
- di dare mandato al Responsabile di questo UTC, affinché provveda ad impegnare l'onere relativo all'espletamento del servizio di che trattasi per mesi 2 (DUE) decorrenti dall'01/04/2017;
- Di disporre che la presente ordinanza venga notificata alla ditta ECOLANDIA SRL con sede in Catania viale Bummacaro 14 ;
- Al Presidente della società Kalat ambiente srr con sede in Grammichele , nonché al Responsabile del settore UTC per i successivi adempimenti di competenza;

Si ordina altresì, a tutti gli agenti ufficiali della forza pubblica che ne siano richiesti, al dirigente del settore competente e a chiunque spetti di mettere ad esecuzione la presente ordinanza.

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso dinanzi al TAR entro sessanta giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio On - Line del Comune di Castel di Iudica o, in alternativa, ricorso straordinario al presidente della regione siciliana entro 120 giorni da detta pubblicazione :

Castel di Iudica li ,

IL SINDACO
GEOM. GIMSEFFE GRASSO

